



Aderente a Confedir Mit-Pa

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO B **Allegato al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011**

Rinuncia preventiva all'eventuale nomina su posto di sostegno

Il modello di domanda è rivolto a chi intende rinunciare preventivamente all'eventuale nomina su posto di sostegno.

N.B. Tale dichiarazione non può esser resa da coloro che hanno conseguito l'abilitazione o il titolo di sostegno ai sensi del D.M. 21/05, che mantengono l'obbligo alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

Con tale domanda il docente rinuncia all'attribuzione della nomina su posto di sostegno in base alla specializzazione precedentemente dichiarata.

Tale rinuncia avrà effetto a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 e si configura come una cancellazione di tutte le specializzazioni di sostegno dichiarate, al fine di poter conservare il diritto alla sola nomina su posto comune.

Non è specificato se al prossimo aggiornamento, nel 2013 o nel 2014 (se verrà confermata l'intenzione di estendere la validità delle nuove graduatorie da biennale a triennale), sarà possibile inserirsi nuovamente negli elenchi.

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province (cfr. art. 1 comma 5 D.M. 44 del 12 maggio 2011) devono presentare due diversi modelli. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita. Nel recapito indicare il domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.

Ricordiamo che per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche le disposizioni annuali sul conferimento delle stesse dispongono: *"Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte degli USP e delle "scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili"*.

Pertanto la nomina su sostegno avviene prima delle nomine curricolari, e il conferimento delle supplenze non è soggetto a rifacimento nel caso di disponibilità nelle classi curricolari.

Per le nomine a tempo indeterminato, ricordiamo che l'assunzione su posto di sostegno comporta la permanenza nel ruolo per un periodo di 5 anni e che la nomina dall'elenco di sostegno comporta la cancellazione definitiva dalla classe curricolare di riferimento.